


## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 maggio 2015, presso il Centro Congressi "Cavour" in Roma, Via Cavour n. 50/a, si sono incontrati;

- MEDIAMARKET S.p.A. con Socio Unico, con sede legale in Curno (BG) alla Via E. Fermi n. 4 e Punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, rappresentata da Alessandra Bergamo con Giuseppe Fornelli, assistita da Confcommercio Bergamo nella persona di Enrico Betti (in seguito per brevità anche "la Società");
- Le OO.SS. Nazionali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil rappresentate da Alessio Di Labio, Elena Maria Vanelli e Marco Marroni oltre alle varie strutture regionali, territoriali e ad una rappresentanza delle R.S.A./R.S.U. di punto vendita (in seguito per brevità anche "le OO.SS." e, congiuntamente, "Le Parti").

### PREMESSO CHE


- La Società commercializza grandi e piccoli elettrodomestici e prodotti dell'elettronica di consumo (telefonia, informatica ed altro) e articoli affini e connessi, attraverso una rete commerciale costituita da n. 117 punti di vendita con insegne "Mediaworld" e "Saturn", distribuiti su tutto il territorio nazionale, nonché attraverso una piattaforma informatica che consente di acquistare i propri prodotti on-line ([www.mediaworld.it](http://www.mediaworld.it));
- Il CCNL applicato è quello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;
- L'orario di lavoro contrattuale adottato in azienda è diversificato a seconda dei lavoratori interessati ed è articolato secondo le seguenti modalità: 40 ore settimanali, 39 ore settimanali e 38 ore settimanali in funzione dei criteri di assorbimento dei Permessi Retribuiti previsti da CCNL in relazione alle rispettive date di assunzione;

GA  


1








- La società già dal 2010 ha iniziato a risentire di una contrazione del fatturato e , a partire dal 2012, ha subito in modo strutturale gli effetti della perdurante crisi che coinvolge l'intero settore che ha modificato in maniera sostanziale le condizioni economiche;
- La situazione di crisi, con riferimento al mercato nazionale si è manifestata nei seguenti modi:
  - a) costante *trend* negativo del regime dei fatturati e, conseguentemente, degli utili;
  - b) calo dei fatturati che non consente, soprattutto in specifici punti vendita, il raggiungimento dell'equilibrio economico;
  - c) contrazione generale della quantità di vendite, che non permette di sopperire i disavanzi economici nei punti vendita maggiormente colpiti dagli effetti della crisi, come si è fatto negli anni passati;
- Per le ragioni precedentemente esposte la Società ha ritenuto indispensabile attivare ogni idonea misura atta a realizzare una gestione più efficiente ed economicamente sostenibile dell'impresa. In tale prospettiva, fra le varie azioni poste in essere:
  - a) è stato ridotto il ricorso a personale impiegato con contratto a tempo determinato;
  - b) è stato interrotto l'utilizzo di contratti somministrati;
  - c) sono attuati piani di azione finalizzati alla riduzione dei costi di gestione agendo in tutti gli ambiti come, ad esempio, rinegoziazione dei canoni di affitto, riduzione e ottimizzazione degli spazi espositivi, contenimento della spesa energetica, semplificazione dei processi interni, riduzione del numero di magazzini esterni;
  - d) è stato avviato un processo di c.d. "rebrandizzazione" dei punti di vendita ad insegna "Saturn" in "Mediaworld", per beneficiare della maggiore attrattività e riconoscibilità dell'insegna "Mediaworld";

Gi



AB


- e) è in corso l'implementazione di un nuovo modello operativo per portare la Società verso la c.d. "omnicanalità", per offrire prodotti e servizi in linea con le aspettative del cliente e del mercato;
- I risultati ottenuti non sono stati comunque sufficienti ad invertire il trend negativo dell'ultimo triennio, tanto da costringere la Società a fare ricorso a misure più drastiche e attivate, in data 5 maggio 2015, la procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24, L. 223/91 e successive modifiche ed integrazioni per complessivi n. 906 lavoratori, dislocati nei Punti Vendita così come indicati nell'ambito della procedura medesima;
  - In conseguenza di tale comunicazione, le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Nazionali richiedevano alla Società un incontro al fine di esperire l'esame congiunto;
  - Il previsto esame congiunto tra la Società e le OO.SS. si è tenuto nelle date del 7 maggio 2015 ed in data 26 maggio 2015;
  - Nel corso di tali incontri, sono state ampiamente illustrate ed esaminate le motivazioni che hanno determinato l'avvio della procedura ex L. 223/91;
  - Le OO.SS., preso atto di quanto comunicato dalla Società, hanno manifestato la loro preoccupazione per gli esuberanti evidenziati, con particolare riferimento alle conseguenze sociali ed economiche, rendendosi tuttavia disponibili ad un confronto volto al raggiungimento di un accordo; a tal fine le OO.SS. hanno formalmente chiesto alla Società soluzioni alternative rispetto a quelle proprie di una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24, L.223/91 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Nonostante le parti abbiano riscontrato le mutate e gravi condizioni economiche Societarie, esse hanno comunemente individuato, come alternativo strumento di gestione della crisi aziendale, la stipula di un accordo di solidarietà difensivo ai sensi della L. n. 863/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso, dopo ampio dibattito ed approfondita discussione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, cc. 1 e 2, L. 223/91 e successive modificazioni, le Parti convengono quanto segue:

1. Le Parti concordano sull'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo (innanzi, per brevità, anche il "C.d.S.") di cui all'art. 1, L. n. 863/84 e successive modifiche, il quale interesserà complessivamente n. 4.830 lavoratori pari a 4.317 F.T.E., individuati alla data di sottoscrizione del presente accordo addetti a n. 96 Punti Vendita come rappresentati nell'allegato B. Il ricorso al contratto di solidarietà consentirà di evitare la messa in mobilità di n. 906 lavoratori pari a 783 F.T.E. come da comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 5 maggio 2015.
2. Nell'ambito delle strutture come sopra individuate, sarà interessato dall'applicazione dei contratti di solidarietà il personale espressamente elencato nell'allegato B, inclusi i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale individuati nell'accordo, in quanto tali rapporti part-time in tutti i punti vendita interessati hanno carattere strutturale.  
Pertanto, nei punti vendita in questione gli unici lavoratori che non saranno interessati dal contratto di solidarietà saranno i Direttori, compresi quelli dei punti di vendita che cesseranno la propria attività, i Dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori con anzianità aziendale inferiore a n. 90 giorni ed i lavoratori assunti a tempo determinato.
3. Il contratto di solidarietà trova applicazione per 12 mesi a partire dall'1 luglio 2015 e fino al 30 giugno 2016. Fermo restando quanto indicato nel successivo punto 13 e le disposizioni di cui al punto 14, il C.d.S. è rispettato laddove la riduzione dell'orario di lavoro per i lavoratori interessati, calcolata in media mensile, nel rispetto del D.M. n. 46448/2009, sarà in misura massima del 18%;
4. Le parti concordano che il C.d.S. è attuato nella percentuale massima, per ciascun territorio, così come indicata nella tabella allegato A;

91



5. Le Parti concordano che, nel rispetto dell'art. 4 del D.M. n. 46448/2009 come interpretato nell'interpello n.27/2012, la percentuale di riduzione dell'orario non potrà comunque essere superiore al 40%;
6. Le Parti si impegnano a porre in essere azioni finalizzate ad ottenere, in ciascun punto di vendita, la percentuale massima di solidarietà di cui al precedente punto;
7. Ferme restando le esigenze tecnico-produttive e organizzative, nonché la fungibilità delle mansioni, ciascun punto di vendita mirerà ad adottare quanto più possibile la percentuale, individuata a livello di territorio, nell'ambito della propria organizzazione interna;
8. Le Parti si impegnano, inoltre, ad individuare ed attuare tempestivamente strategie organizzative volte a diminuire la percentuale indicata al punto 5, almeno al 30%;
9. Resta inteso che le disposizioni di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 che precedono, sono state stabilite nel rispetto del tetto massimo di riduzione oraria definito in ambito nazionale e di cui al punto 4;
10. Al fine di dare attuazione a quanto previsto al precedente punto 5, Le Parti definiscono di avviare tempestivamente, a livello territoriale, le relative verifiche. Qualora non dovessero emergere soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di cui al punto 5, le Parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il 15 giugno 2015 per identificare nuove ulteriori soluzioni organizzative che rendano possibile il perseguimento degli impegni sottoscritti;
11. La riduzione oraria si realizza con moduli orari standard (di norma 4 ore) compatibili con le esigenze di funzionamento e con la turnistica aziendale, che riguardano, indistintamente, personale a tempo pieno ed a tempo parziale; la percentuale di riduzione oraria sarà applicata nella stessa misura sia ai lavoratori full time che part time.
12. Le parti convengono che al fine dell'applicazione del C.d.S. la settimana di riduzione dell'orario di lavoro è quella che va da lunedì alla domenica. Stante la complessità dell'organizzazione aziendale, la riduzione media percentuale può essere calcolata su di un arco temporale non superiore a quattro settimane intere

GA



consecutive; ciò semplifica l'utilizzo dello strumento contrattuale e consente più agevoli verifiche ispettive;

13. Le Parti prendono atto che il settore è caratterizzato da un picco dell'attività lavorativa che si realizza durante la stagionalità natalizia, e quindi nel periodo dal 09/11/2015 al 17/1/2016. Pertanto, in tale periodo, si rendono necessarie soluzioni gestionali idonee a far fronte all'auspicabile picco di attività ispirate ai criteri di efficienza e sostenibilità economica che giustificano il presente accordo. L'Azienda, in funzione delle esigenze che dovessero emergere nei singoli Punti Vendita interessati dal presente contratto, in tale periodo potrà richiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro. Laddove l'impiego a tempo pieno del personale in solidarietà non sia sufficiente a fornire soluzioni efficienti per risolvere eventuali problematiche connesse al maggior carico di lavoro, le Parti convengono che l'Azienda avrà la possibilità di ricorrere all'assunzione di personale a tempo determinato esclusivamente nel periodo sopra indicato, fermo restando un confronto sindacale a livello di punto di vendita;

14. Le Parti convengono, in aggiunta a quanto indicato al punto precedente, che ai sensi dell'art. 5, c. 10, L. n. 236/93 e nel rispetto delle linee operative individuate nella Circolare Prot. n. 20 del 25 maggio 2004 emessa dal Ministero, l'Azienda potrà richiamare in servizio il personale coinvolto nella solidarietà fino a concorrenza dell'orario normale di lavoro, al verificarsi di dinamiche fisiologiche di natura organizzativa (ad esempio, sostituzione di personale assente per malattia, maternità, infortunio, ferie o qualunque altra tipologia di assenza; variazione di turni di lavoro; incrementi di attività) e/o per importanti esigenze aziendali che possono realizzarsi nel corso di validità del presente contratto (ad esempio, ristrutturazione Punti vendita, inventari, campagne commerciali, eventi promozionali di Punto Vendita);

15. Le Parti concordano che quanto indicato ai punti 13 e 14 rappresenta una deroga ai sensi dell'art. 4 del D.M. 46448/2009 e comporta la comunicazione al termine di ciascun periodo di quattro settimane ai competenti Uffici del Ministero del

97  








Lavoro. Tale comunicazione conterrà l'individuazione dei lavoratori interessati all'incremento dell'orario di lavoro, la misura dello stesso, le motivazioni del ricorso alla maggiorazione oraria e la determinazione dell'incremento orario verificatosi al termine di ciascun periodo di quattro settimane;

16. Le Parti concordano, nel rispetto delle previsioni legislative vigenti, che il personale interessato da eventi sospensivi del rapporto quali malattia, infortunio, maternità o qualunque altra tipologia di assenza, iniziati prima della effettiva applicazione della riduzione oraria di cui al presente contratto di solidarietà, potrà esser iscritta nelle dinamiche di riduzione oraria e rotazione a far data dal rientro in servizio;
17. Con le modalità di comunicazione sopra evidenziate le parti intendono dare concreta attuazione alle disposizioni di cui alla circolare n. 20/2004, sopra richiamata, come interpretata dal Ministero nella nota prot. n. 37 del 16/01/2012 e dall'interpello n. 27/2012;
18. Le Parti, nel rispetto delle previsioni legislative ed amministrative vigenti, evidenziano che i lavoratori chiamati a svolgere una prestazione di cui ai punti 13 e 14 del presente accordo determina il corrispondente aumento della retribuzione a carico del datore di lavoro maggiorato degli oneri contributivi;
19. L'Azienda si impegna ad anticipare la quota a carico INPS, di cui all'art. 6, comma 3, L. n. 608/96, relativamente al trattamento retributivo perso dai lavoratori coinvolti a seguito della riduzione del proprio orario di lavoro, provvedendo poi a recuperare la stessa una volta avvenuta l'approvazione da parte delle autorità competenti e dopo che sarà stata prevista la relativa autorizzazione;
20. Durante la vigenza del presente accordo e con riferimento ai Punti Vendita interessati non sarà possibile per l'Azienda richiedere prestazioni di lavoro straordinario (eccezion fatta per quello avente carattere personale ed eccezionale secondo le vigenti normative di legge).

GA Anche i lavoratori, nonché i loro responsabili, dovranno attenersi a quanto previsto dal presente accordo, evitando assolutamente sulla base dei principi di buona fede e di leale collaborazione, l'effettuazione di prestazioni lavorative non



7



autorizzate. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, la Società si riserva la facoltà di procedere disciplinarmente.

21. Le misure parallele che la Società intende adottare per agevolare il mantenimento dei livelli occupazionali sono le seguenti:
- I. un più razionale impiego della forza lavoro che realizzi un sensibile abbattimento dei costi fissi;
  - II. processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture;
22. Vista la complessità dell'organizzazione del lavoro e le numerose sedi in cui è attivo il contratto di solidarietà, le parti individuano in confronti a livello territoriale, aventi cadenza trimestrale o su richiesta di una delle parti, lo strumento idoneo per le verifiche sull'andamento dello stesso;
23. Le Parti si incontreranno, a livello nazionale, prima della scadenza del presente contratto di solidarietà, per le verifiche del caso o comunque su richiesta di una delle parti;
24. L'applicazione del contratto di solidarietà comporterà il riproporzionamento di tutti gli istituti legali e contrattuali alla effettiva prestazione oraria resa in ciascun mese, al netto dei periodi di solidarietà, eccezion fatta per il TFR (per quest'ultimo valgono le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, L. n. 297/1982 e dell'art. 1, comma 5, L. n. 863/1984 e successive modificazioni e integrazioni);
25. Le esigenze strutturali di una maggiore prestazione lavorativa, che dovessero realizzarsi nei punti vendita interessati dalla solidarietà o negli altri punti vendita aziendali, saranno offerte in via prioritaria ai dipendenti coinvolti nella solidarietà e andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione oraria di filiale di provenienza. I criteri che verranno utilizzati per operare la scelta dei lavoratori saranno la disponibilità del lavoratore e le necessità tecnico-organizzative;
26. Le Parti, al contempo, convengono che ipotesi risolutorie di rapporti di lavoro che dovessero realizzarsi nei Punti Vendita interessati dalla solidarietà o negli altri punti vendita aziendali e che determineranno esigenze strutturali di una maggiore prestazione lavorativa, saranno offerte in via prioritaria ai dipendenti coinvolti nella solidarietà e andranno a ridurre proporzionalmente la percentuale di

- riduzione oraria di filiale di provenienza. I criteri che verranno utilizzati per operare la scelta dei lavoratori saranno i medesimi illustrati al punto che precede;
27. Stante tutto quanto sopra convenuto, le Parti dichiarano, quindi, conclusa con esito positivo la fase di esame congiunto delle cause che hanno portato all'avvio della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91, mediante la sottoscrizione del presente verbale di accordo;
28. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Allegati:

- A) Individuazione della percentuale di riduzione oraria e sua articolazione;
- B) Elenco nominativo lavoratori in solidarietà.

Letto, confermato e sottoscritto.

MEDIAMARKET S.P.A. con Socio Unico



Giuseppe Toselli


Confcommercio Bergamo




Filcams Cgil



Isascat Cisl



Uiltucs Uil



**ALLEGATO A**

TERRITORIO	NOME PUNTO VENDITA	PERCENTUALE SOLIDARIETÀ
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	12%
ASTI	ASTI	17%
CAGLIARI	CAGLIARI	15%
CATANZARO	CATANZARO	14%
COMO	CANTU'	16%
COSENZA	COSENZA	15%
CREMONA	CREMONA	15%
FERRARA	FERRARA	17%
FORLÌ CESENA	RIMINI NORD	22%
LECCE	LECCE	7%
LECCO	LECCO	14%
LODI	LODI	12%
LUCCA	LUCCA	13%
MANTOVA	MANTOVA	15%
PALERMO	PALERMO	8%
PARMA	PARMA	8%
PAVIA	MONTEBELLO	22%
PERUGIA	PERUGIA	26%
PESARO URBINO	PESARO	16%
PESCARA	PESCARA 1	12%
PISA	PISA	9%
PISTOIA	PISTOIA	26%
REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	10%
SASSARI	SASSARI	29%
SIRACUSA	SIRACUSA	15%
TERNI	TERNI	14%
TREVISO	TREVISO	14%
TRIESTE	TRIESTE	27%
BARI	BARI BARI 2 CASAMASSIMA MOLFETTA	18%
BERGAMO	BERGAMO 1 BERGAMO 2 STEZZANO	10%
BOLOGNA	BOLOGNA 1 BOLOGNA 2 IMOLA	14%
BRESCIA	BRESCIA BRESCIA 2 ERBUSCO	32%
CATANIA	CATANIA 1 CATANIA 2	21%
CHIETI	CHIETI PESCARA 2	12%



**ALLEGATO A**

TERRITORIO	NOME PUNTO VENDITA	PERCENTUALE SOLIDARIETÀ
FIRENZE	FIRENZE 1	8%
	FIRENZE 2	
	FIRENZE NOVOLI	
	EMPOLI	
	FIGLINE VALDARNO	
GENOVA	GENOVA	40%
	SATURN GENOVA	
MILANO	MILANO CITTA'	11%
	MILANO CITTA' 2	
	LORENTEGGIO	
	MILANO NORD	
	MILANO OVEST	
	MILANO SUD	
	MILANO EST	
	VIGNATE	
	MILANO CERTOSA	
	MILANOFIORI	
	SETTIMO MILANESE	
	VITTUONE	
	MILANO STAZIONE	
	MI PESCHIERA BORROMEO	
	RESCALDINA	
CARUGATE		
MONZA BRIANZA	LIMBIATE	7%
	VERANO BRIANZA	
	BUSNAGO	
ROMA	ROMA 1	25%
	ROMA 2	
	ROMA 3	
	ROMA 4	
	ROMA 5	
	SATURN ROMA LUNGHEZZA	
	SATURN ROMA FIUMICINO	
TERAMO	ASCOLI PICENO	8%
	TERAMO	
TORINO	TORINO 1	26%
	TORINO 2	
	TORINO 3	
	TORINO 4	
	SATURN TORINO 2	
VARESE	VARESE	10%
	GALLARATE	
VENEZIA	MARCON	5%
	MESTRE	
	MARGHERA	
CAMPANIA	BENEVENTO	40%
	CASERTA	
	SALERNO	
	NAPOLI 1	
	NAPOLI 2	
	POMPEI	
	NOLA	